

Codice A1816B

D.D. 9 giugno 2020, n. 1493

R.D.523/1904 - Polizia Idraulica n. 6495. Autorizzazione idraulica alla realizzazione di lavori di manutenzione all'opera di presa dell'impianto idroelettrico della società Ecoenergy srl nel torrente Ellero, località Carassone (piazzale Ravanet), nel comune di Mondovì. Richiedente: Ecoenergy srl



ATTO N. DD-A18 1493

DEL 09/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D.523/1904 - Polizia Idraulica n. 6495. Autorizzazione idraulica alla realizzazione di lavori di manutenzione all'opera di presa dell'impianto idroelettrico della società Ecoenergy srl nel torrente Ellero, località Carassone (piazzale Ravanet), nel comune di Mondovì.
Richiedente: Ecoenergy srl

In data 17/03/2020, la Società Ecoenergy s.r.l., con sede in Carrù, in qualità di titolare dell'impianto idroelettrico sul torrente Ellero, di cui alla concessione di derivazione d'acqua n.5451, in località Carassone (piazzale "Ravanet"), nel comune di Mondovì, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di manutenzione idraulica all'opera di presa, mediante movimentazione di materiale litoide presente in alveo.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Marco Galfrè, in base ai quali sono previsti i seguenti lavori di manutenzione da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904:

- movimentazione del materiale litoide accumulato a monte dell'opera di presa (116,00 mc circa) con la sua sistemazione a valle della traversa per il ricalzo delle opere esistenti (scala di risalita dell'ittiofauna e intorno alle pile del ponte ferroviario e stradale)

In data 04/06/2020 sono pervenute le seguenti integrazioni documentali:

- elaborato E – disegni di dettaglio

- elaborato F.2 – relazione integrativa

Considerato che trattasi di mera manutenzione in alveo, in corrispondenza dell'opera di presa, prevista dall'art. 42 del TU. n.1775/1933 per le concessioni di derivazione d'acqua e che non è possibile effettuare sopralluogo in loco, legato ai provvedimenti emanati per il Covid-19, a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Ellero.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n 523/904;
- D.P.R. n. 8/1972, art. 2;
- D.P.R. n. 616/1977, art. 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- D.Lgs. n. 112/1998, artt. 86 e 89;
- L.R. n. 44/2000, art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- D.P.GR. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- T.U. n.1775 del 11/12/1933, art.42;
- L.R. n. 23/2008, art.17;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Ecoenergy s.r.l., con sede in Carrù, in qualità di titolare dell'impianto idroelettrico sul torrente Ellero, di cui alla concessione di derivazione d'acqua n.5451, in località Carassone (piazzale "Ravanet"), nel comune di Mondovì, ad eseguire i lavori di manutenzione all'opera di presa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza nonché in quelli integrativi, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori di manutenzione dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di che trattasi;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno

essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, entro il termine di scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe